



PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO
DEL MUSEO DI STORIA NATURALE
DEL MEDITERRANEO
DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 138/30.09.2010

In vigore dal 1° novembre 2010

SOMMARIO

TTTOLO I - PRINCIPI GENERALI	3
Articolo 1 - Denominazione e sede	3
Art. 2 - Patrimonio e collezioni	3
Art. 3 - Missione e finalità	4
Art. 4 - Funzioni	4
Art. 5 - Partecipazione	5
TTTOLO II - GOVERNO, GESTIONE, PERSONALE	6
Art. 6 - Principi di governo e gestione	6
Art. 7 - Indirizzi e dotazioni	6
Art. 8 - Bilancio	6
Art. 9 - Organizzazione e risorse umane	6
Art. 10 - Direttore del Museo	7
Art. 11 - Requisiti per la Direzione	8
Art. 12 - Servizi di accoglienza e vigilanza; servizi accessori	9
TTTOLO III - PATRIMONIO	9
Art.13 - Strutture e sicurezza	9
Art. 14 - Inalienabilità e incremento delle raccolte	9
Art.15 - Gestione, tutela, conservazione delle raccolte	9
Art. 16 - Inventariazione e catalogazione. Ricerca	10
Art. 17 - Esposizione permanente	10
Art. 18 - Depositi e prestiti	10
Art. 19 - Orto botanico	11
Art. 20 - Conservazione della Biodiversità	11
Art. 21 - Centro di Educazione Ambientale	11
TTTOLO IV - SERVIZI AL PUBBLICO	12
Art. 22 - Accessibilità	12
Art. 23 - Orari e tariffe	12
Art. 24 - Sussidi e visite guidate	12
Art 25 - Servizio educativo	13
Art. 26 - Attività di valorizzazione	13
Art. 27 - Attività espositive temporanee	14
Art. 28 - Biblioteca	14
Art. 29 - Attività accessorie e servizi commerciali	14

Art. 30 - Volontariato	15
Art. 31 - Carta dei servizi e monitoraggio delle presenze	15
TITOLO V - TERRITORIO	15
Art. 32 - Rapporti col territorio	15
Art. 33 - Reti museali	16
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	16
Articolo 34 - Norma finale	16
Articolo 35 - Entrata in vigore	16

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo della Provincia di Livorno, quale importante centro museale, didattico, di diffusione della cultura scientifica, di formazione e alta formazione, di ricerca e conservazione del patrimonio naturalistico del nostro territorio.
2. Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, istituito nel 1929 e già Museo Provinciale di Storia Naturale, è di proprietà della Provincia di Livorno, che anche attraverso tale articolazione persegue i principi e gli obiettivi fissati negli articoli 3 e 4 del proprio Statuto.
3. Il Museo ha sede a Livorno, via Roma 234, presso la settecentesca Villa Henderson, che rappresenta di per sé un bene storico e architettonico e attribuisce valore aggiunto alla struttura museale e al complesso del polo culturale che si estende per oltre un ettaro.

Art. 2 - Patrimonio e collezioni

1. Il patrimonio del museo è costituito:
 - dalle collezioni di ostensione, esposte al pubblico;
 - dalle collezioni scientifiche riservate agli studiosi;
 - dai depositi, dal patrimonio librario, dalle apparecchiature, dalle suppellettili attualmente esistenti presso il museo e successivamente acquisite;
 - da tutti i beni mobili e immobili di pertinenza del complesso museale.
2. Fanno parte integrante del Museo le seguenti strutture principali e le pertinenze (secondo l'allegata planimetria):
 - il Palazzo delle esposizioni permanenti con la Sala dell'Uomo, la Sala di Geo-Paleontologia e il Percorso l'Uomo nel Mediterraneo, la Sala di Anatomia comparata e Zoologia dei Vertebrati;
 - la Sala degli Invertebrati;
 - la Sala del Mare;
 - l'Orto botanico e l'area della Farmacoetnobotanica
 - la Banca di Conservazione del Germoplasma vegetale
 - il Centro di Educazione Ambientale con i laboratori scientifici (tra cui Genetica di popolazione, Botanica generale, Germoplasma, Geopaleontologia, Antropologia e Archeologia, Anatomia comparata e zoologia, Astronomia e Fisica) e le aule didattiche.
 - la Sala mostre temporanee;
 - il Planetario e la Specola;
 - la Biblioteca scientifica;
 - il Centro Convegni;
 - l'Anfiteatro;
 - la villa Henderson con gli ampi spazi dei Servizi accessori, degli uffici, del parco;
 - i depositi delle collezioni;
 - i locali destinati alle associazioni;
 - la foresteria.

Art. 3 - Missione e finalità

1. Il Museo è, secondo la definizione formulata dall'ICOM (International Council of Museums) e richiamata dalla Legislazione italiana (art. 33 Legge 28/12/2001 n. 448) un' *"Istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che compie ricerche sulle testimonianze dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di studio, di educazione e di diletto"* .
2. Il Museo persegue la propria missione ispirandosi a tali finalità generali, in relazione agli specifici ambiti disciplinari di riferimento, alla storia e alla cultura del territorio, ai suoi rapporti con il Mediterraneo e con l'Europa ed il mondo. Sviluppa azioni e progetti per:
 - la diffusione della cultura scientifica in rapporto con le istituzioni scolastiche e attraverso l'educazione ambientale non formale;
 - la conservazione della biodiversità;
 - la ricerca scientifica, la formazione e l'alta formazione;
 - il coordinamento delle reti territoriali e tematiche dei musei e delle istituzioni culturali e scientifiche;
 - l'integrazione tra cultura scientifico-sperimentale ed umanistica, anche attraverso specifiche iniziative
3. Il Museo rappresenta una realtà dinamica, fondamentale tratto d'unione tra il mondo della ricerca e della museologia ed il grande pubblico. Segue i moderni orientamenti della divulgazione scientifica non fermandosi alla mera esposizione, ma giocando un ruolo attivo nella comunicazione e nel coinvolgimento diretto del pubblico. Ai sensi ed agli effetti dell'art. 8 della Legge Regionale n. 89 del dicembre 1980, alla quale si uniforma, è strumento di educazione culturale e di sviluppo sociale al servizio del cittadino, applica alla propria azione criteri di imparzialità, nel rispetto delle varie opinioni, concorrendo, con gli altri enti pubblici territoriali, a promuovere le condizioni che rendono effettiva la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali e ambientali nel territorio di pertinenza comunale.

Art. 4 - Funzioni

1. Il Museo, in collaborazione con gli enti statali, con gli altri enti pubblici territoriali, con le strutture di educazione permanente, con associazioni culturali e di volontariato, in partenariato con università, istituti scolastici, istituti culturali, ottempera, nei limiti delle competenze definite dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004), ai seguenti obiettivi primari:
 - promuovere l'incremento delle raccolte, attraverso acquisti, depositi e donazioni di opere e oggetti di effettivo interesse, coerenti alle raccolte;
 - curare l'inventariazione, la catalogazione e la documentazione dei beni di propria pertinenza;
 - assicurare la conservazione, la manutenzione e il restauro di tutti i beni di propria pertinenza, esposti e in deposito; garantire la loro salvaguardia e la loro sicurezza;
 - promuovere l'alta formazione e la ricerca, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, relativamente alle scienze naturali e alla cultura scientifica;
 - rendere accessibile al pubblico il patrimonio secondo un ordinamento didascalico e predisporre un allestimento adeguato agli spazi, funzionale alla migliore presentazione dei beni, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e conservazione;
 - promuovere iniziative didattiche e educative atte a favorire e a diffondere la conoscenza e la fruizione pubblica dei propri beni e del territorio, operando anche quale Centro di Educazione Ambientale;
 - curare, con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, progetti espositivi di grande richiamo e di significativo interesse culturale;

- curare e aprire al pubblico la biblioteca scientifica, l'archivio e la documentazione dei beni di propria pertinenza;
 - collaborare a progetti di individuazione, censimento e catalogazione finalizzati alla salvaguardia e tutela del patrimonio naturale e culturale mobile e immobile presente nel territorio;
 - assicurare la funzione di presidio territoriale collaborando a progetti di salvaguardia diretta del patrimonio naturale presente nel territorio di riferimento;
 - promuovere e partecipare a progetti di valorizzazione dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio; promuovere azioni di coordinamento e promozione territoriale;
 - partecipare, nelle modalità previste dalla normativa di riferimento, a formule di gestione associata con altri musei, in aggregazioni territoriali o tematiche.
2. Il Museo, nello svolgimento dei propri compiti, assicura la conservazione, l'ordinamento, l'esposizione, lo studio, la conoscenza e la fruizione pubblica delle sue collezioni, attraverso diverse e specifiche attività. In particolare il Museo:
- istituisce e favorisce rapporti di collaborazione con soggetti ed Enti pubblici e privati, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali e ambientali presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con lo Stato rappresentato dalle Soprintendenze localmente competenti, con la Regione Toscana, con la Provincia, con i Comuni, con l'Università di riferimento e con gli Istituti scolastici;
 - instaura una continuativa collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio, per lo sviluppo di progetti congiunti finalizzati alla diffusione della cultura scientifica e naturale nonché per promuovere la conoscenza della realtà territoriale;
 - stipula accordi con le associazioni di volontariato che svolgono attività di salvaguardia e diffusione dei beni ambientali e culturali, ai fini dell'ampliamento della promozione e fruizione del patrimonio naturalistico;
 - organizza mostre temporanee, incontri, seminari, convegni, corsi di aggiornamento, educazione degli adulti;
 - sviluppa lo studio, la ricerca, la documentazione e l'informazione nel campo della cultura scientifica e delle scienze naturali e ambientali, curando anche la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative;
 - promuove una proficua collaborazione con altri musei ed istituzioni a livello locale nazionale e internazionale attraverso lo scambio di reperti e di competenze.
3. Il Museo ha autonomia scientifica e di progettazione culturale, nel rispetto delle norme che ne regolano l'attività; uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con una particolare attenzione per la qualità dei servizi al pubblico; a tal fine, assicura il pieno rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Regione e dalla propria Carta dei servizi.

Art. 5 - Partecipazione

1. Nel rispetto dei principi di libertà di partecipazione, di pluralità dei soggetti e di parità di trattamento per tutti i cittadini europei e del mondo, sanciti oltre che dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004, art. 111, comma 3) anche dalla Comunità Europea (CE artt.12 e 49), il Museo riconosce nella comunità locale il primo pubblico di riferimento, con il quale, per la sua "prossimità" culturale e territoriale, istituisce un rapporto di interlocuzione continua e individua modalità e forme di fidelizzazione, differenziando la propria azione e i propri servizi, in base alle categorie e alle tipologie degli utenti.
2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'Amministrazione provinciale in merito alle politiche dell'educazione e della formazione, il Museo privilegia il rapporto con il pubblico dei giovani, a partire dalla prima infanzia, offrendo servizi e attività diversamente configurati e finalizzati. All'interno di un progetto educativo e sociale

coerente, promuove il senso di appartenenza e l'uso consapevole del territorio, attraverso l'educazione alla conoscenza e al rispetto del patrimonio naturale e culturale.

3. Il Museo favorisce e promuove, anche in collaborazione con il volontariato, l'educazione per tutto l'arco della vita dei cittadini e la partecipazione attiva a progetti di studio e di ricerca sulle materia di competenza.

TITOLO II - GOVERNO, GESTIONE, PERSONALE

Art. 6 - Principi di governo e gestione

1. Il Museo, a norma del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004, art.101), è un istituto di cultura e costituisce un'articolazione organizzativa all'interno della Provincia di Livorno, che la gestisce in economia, in base all'art. 112 del D. Lgs. 267/2000, ferma restando la possibilità di erogare i servizi, in tutto o in parte, avvalendosi di soggetti esterni, pubblici o privati, comprese le associazioni di volontariato, tramite apposite convenzioni e/o contratti di servizio, ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 115, e in conformità alle normative in materia. In ogni caso viene assicurato un adeguato controllo in merito agli standard di qualità prescritti dalla Regione e recepiti dall'Ente.
2. Secondo le norme di ordinamento definite dalla Provincia nel regolamento di organizzazione e in ottemperanza alla legislazione nazionale e regionale, le competenze gestionali del servizio possono essere attribuite in parte dal Dirigente coordinatore di dipartimento al responsabile di Unità Operativa del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e cioè al Direttore del Museo. I compiti di coordinamento generale restano assegnati in ogni caso al Dirigente Coordinatore di Dipartimento.

Art. 7 - Indirizzi e dotazioni

1. Il Museo, come articolazione organizzativa della Provincia, svolge le proprie attività secondo gli indirizzi dettati dall'Amministrazione e in sinergia con gli altri Settori e Servizi dell'Amministrazione, in base alle diverse competenze e funzioni.
2. La Provincia assegna al Museo le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'assolvimento degli obiettivi e dei compiti assegnati.

Art. 8 - Bilancio

1. Il Museo opera in conformità alle norme dei Regolamenti di Contabilità e delle Entrate della Provincia e il suo bilancio fa parte del bilancio provinciale.
2. A sostegno di specifici progetti finalizzati interviene la Regione Toscana tramite contribuzioni annuali dirette e indirette; possono intervenire altresì enti pubblici e privati a sostegno delle attività del museo o di specifiche progettualità.

Art. 9 - Organizzazione e risorse umane

1. L'organizzazione della struttura prevede che siano assicurati in modo adeguato e con continuità le seguenti funzioni fondamentali:
 - direzione;
 - conservazione e cura delle collezioni e del patrimonio museale;
 - conservazione e cura specializzata dell'Orto botanico;

- servizi educativi, didattici, scientifici e di ricerca;
 - sorveglianza, custodia e accoglienza;
 - funzioni amministrative;
 - funzioni tecniche.
2. Al Museo, è garantita una dotazione stabile di personale con competenze e in quantità adeguate. Nel rispetto della normativa vigente e per il conseguimento dei propri fini, il Museo può erogare i servizi, in tutto o in parte, avvalendosi di personale non di ruolo e di soggetti esterni, pubblici o privati, comprese le università e altri enti di ricerca nonché con associazioni di volontariato ed enti di servizio civile, tramite apposite convenzioni e/o contratti di servizio stipulati dall'organo competente.
 3. I profili professionali, i requisiti di accesso e le modalità di selezione del personale di ruolo sono stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità alle norme di legge. Il personale complessivamente in servizio presso il Museo comprende profili professionali specifici, definiti in base alla *Carta nazionale delle professionalità museali* definita il 4.7.05 a Milano dalla Conferenza permanente delle Associazioni Museali Italiane, in grado di assicurare le funzioni di tutela e conservazione, di servizio al pubblico, di studio e ricerca, di educazione e didattica, di valorizzazione, di inventariazione e catalogazione, ed altri compiti relativi alle funzioni di amministrazione e contabilità, segreteria, gestione fisica delle raccolte, gestione e manutenzione delle attrezzature.
Tali standard devono essere garantiti anche qualora alcuni servizi siano affidati all'esterno.
 4. Alcune delle funzioni fondamentali di cui sopra potranno essere accorpate in capo ad una stessa figura professionale operante all'interno del Museo, garantendo tuttavia la massima coerenza tra funzione assegnata e competenza professionale.
 5. Per svolgere compiutamente le sue funzioni il Museo può avvalersi anche di giovani del Servizio Civile Volontario Nazionale, di stagisti e tirocinanti provenienti da Facoltà universitarie il cui indirizzo di studi sia coerente con la missione e la natura del Museo. In tali casi l'apporto alle attività del Museo non può costituire un surrogato delle necessarie prestazioni professionali qualificate, bensì rappresenta un significativo momento formativo e di esperienza diretta nel settore dei musei.
 6. Per il miglior svolgimento dei propri compiti e per garantire un adeguato funzionamento del Museo, il personale è tenuto a un costante aggiornamento della propria preparazione; la Provincia provvede alle esigenze di formazione e aggiornamento professionale, favorendo la partecipazione alle iniziative di qualificazione e specializzazione.

Art. 10 - Direttore del Museo

1. Il ruolo di Direttore del Museo viene assegnato con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione per i responsabili di posizione organizzativa a figura professionale idonea, individuata all'interno della struttura.
2. Le modalità di nomina e revoca del Direttore sono definite dalle disposizioni generali vigenti nell'Ente in tema di incarichi di responsabilità. Ove non siano presenti adeguate professionalità interne, la figura del Direttore può essere acquisita all'esterno tramite incarico a termine.
3. Il Direttore assume la responsabilità della direzione del Museo, dell'Orto botanico, del C.E.A. (Centro di Educazione Ambientale), della Banca del Germoplasma e del complesso di Villa Henderson come descritto nell' art. 2 del presente regolamento; sovrintende e coordina la parte tecnico-scientifica e può gestire le competenze amministrativo-contabili, se e in quanto delegato dal dirigente Coordinatore del Dipartimento. Il direttore del Museo ha in consegna i locali museali, le raccolte, i materiali e le attrezzature del polo di Villa Henderson e ne è responsabile nei confronti dell'Amministrazione.

4. Il Direttore, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e di controllo svolte dagli organi di governo, è responsabile della gestione del Museo. In particolare, svolge i seguenti compiti:
- a) concorre alla definizione del progetto culturale, scientifico e istituzionale del Museo;
 - b) elabora di concerto con il dirigente coordinatore i documenti programmatici, compresi la proposta di bilancio e di PEG del Museo, e le relazioni consuntive, da sottoporre all'approvazione della Provincia;
 - c) provvede alla realizzazione delle iniziative programmate per la valorizzazione delle raccolte;
 - d) coordina le attività di monitoraggio e valutazione delle attività e dei servizi, con particolare riferimento ai dati sulle presenze dei visitatori;
 - e) organizza, regola e controlla i servizi al pubblico, nel rispetto delle direttive regionali e degli standard di qualità fissati sulla Carta dei servizi;
 - f) dirige il personale scientifico, tecnico ed amministrativo assegnato alla struttura;
 - g) può definire di concerto con il dirigente coordinatore il fabbisogno di personale del servizio ; propone le attività di formazione delle risorse umane al fine di una adeguata copertura di tutti i ruoli fondamentali in conformità agli standard museali;
 - h) provvede alla gestione delle risorse finanziarie assegnate al centro di costo se e in quanto incaricatone dal dirigente coordinatore;
 - i) individua le strategie di reperimento delle ulteriori risorse economiche necessarie;
 - j) coordina le attività di informazione, di promozione e di comunicazione al pubblico;
 - k) coordina gli interventi necessari per garantire l'adeguatezza degli ambienti, delle strutture e degli impianti, di concerto con i competenti uffici tecnici dell'Aministrazione;
 - l) sovrintende alla conservazione, all'ordinamento, all'esposizione, allo studio delle collezioni, alle attività didattiche ed educative, coordinando l'operato degli addetti a tali funzioni;
 - m) assicura la tenuta e l'aggiornamento degli inventari e della catalogazione;
 - n) sovrintende alla gestione scientifica del Museo e alla formazione di piani di ricerca e studio;
 - o) dà il parere per il prestito e il deposito delle opere e sovrintende alle relative procedure;
 - p) cura i rapporti con Soprintendenze, Regione, Province, Comuni, Musei, Università e altri Istituti di ricerca;
 - q) regola la consultazione dei materiali naturalistici e autorizza l'accesso ai depositi, sentita ove necessario la competente Soprintendenza;
 - r) rilascia permessi per studi e riproduzioni.
5. Il Direttore è coadiuvato dal personale assegnato alla struttura organizzativa nelle funzioni attinenti la gestione del servizio, nella predisposizione e attuazione di programmi, progetti e piani di intervento e relativa dislocazione delle risorse, nella individuazione di obiettivi e nella valutazione dei risultati conseguiti.
6. Nell'ambito della struttura organizzativa di cui è responsabile, il Direttore esercita le proprie funzioni in piena autonomia, nel rispetto delle competenze che gli sono attribuite dalla normativa. Può delegare una parte dei compiti ad altri soggetti dotati della necessaria professionalità.

Art. 11 - Requisiti per la Direzione

1. Il Direttore è nominato tra persone in possesso della Laurea in Scienze Naturali ed in possesso di specifica competenza professionale, minimo quinquennale, comprovata nella direzione di musei di storia naturale, esperienza e capacità organizzativa nelle materie oggetto dell'attività del Museo e del polo di Villa Henderson.

Art. 12 - Servizi di accoglienza e vigilanza; servizi accessori

1. Al fine di garantire più efficienti e completi servizi al pubblico, relativamente all'accoglienza, alla vigilanza e alla godibilità dei percorsi museali e didattici del polo Villa Henderson, la Provincia può affidare in esterno incarichi per tali servizi tramite bando sulla base di appositi capitolati, concordati con il Direttore del Museo, dove sono stabiliti fra gli altri: modalità di svolgimento dei servizi e delle attività; requisiti del personale; obblighi a carico delle ditte aggiudicatrici; modalità di controllo sulla gestione del servizio; responsabilità e assicurazione.

TITOLO III - PATRIMONIO

Art.13 - Strutture e sicurezza

1. L'Amministrazione provinciale e il Museo operano nella consapevolezza che gli elementi strutturali pertinenti al polo di Villa Henderson debbono essere conformi alle disposizioni di legge e debbono inoltre rispondere in modo adeguato alle funzioni cui sono adibiti. Azioni pianificate e sistematiche vengono intraprese per assicurare al meglio la salvaguardia del Museo, delle sue raccolte e laboratori e dell'edificio dove essi sono collocati (*security*); garantiscono anche la sicurezza degli utenti e degli addetti (*safety*).
2. L'Amministrazione provinciale e il Museo operano per assicurare alle strutture il mantenimento nel tempo di tale sistema di qualità e riconoscono la validità, ai fini del progressivo miglioramento e della crescita dei servizi museali, dei metodi di controllo interno della qualità e di eventuali programmi di certificazione e procedure di accreditamento a cui si volesse e/o dovesse addivenire da parte di agenzie specializzate regionali, nazionali e internazionali.
3. La Provincia nomina un responsabile tecnico della sicurezza idoneamente qualificato. I suoi compiti, in collaborazione con il Direttore sono relativi agli impianti elettrici e di sicurezza, ai programmi di prevenzione e protezione, ai piani di evacuazione e di emergenza.

Art. 14 - Inalienabilità e incremento delle raccolte

1. In conformità con le norme nazionali e regionali, le raccolte di proprietà provinciale sono, in via generale, inalienabili.
2. Possono essere previsti, in deroga al comma precedente, casi di permuta e scambi fra musei, motivati in base a criteri di legittimità e opportunità (tecnico-conservative, di pertinenza storica etc.), regolati da appositi protocolli d'intesa.
3. Il Museo persegue specifiche politiche di incremento delle raccolte, attraverso acquisti, donazioni, lasciti, depositi, comodati, usucapione, assegnazioni a seguito di azione giudiziaria, scambi e permuta con altri musei, allo scopo di ampliare il patrimonio reso disponibile al pubblico.

Art.15 - Gestione, tutela, conservazione delle raccolte

1. Il Museo dispone del patrimonio scientifico mobile pertinente alla struttura in ottemperanza delle norme e in conformità delle regole sancite in ambito regionale (Legge Regionale n.19 del 31.1.2005, *Norme sul sistema regionale dei beni culturali*) e nazionale con il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D. Lgs n. 42 del 22.01.2004). La gestione e la cura delle raccolte si uniformano ai principi, alle norme tecniche, agli orientamenti e ai criteri

espressi dalle linee guida dell' *Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e di sviluppo dei musei* (D.M. 10 maggio 2001 in approvazione del D. Lgs n. 112 /98 art. 150 comma 6).

2. Il Museo s'impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali mobili e immobili di proprietà provinciale, assicurando la massima integrità delle opere in ogni occasione (esposizione, deposito, movimentazione) e verificando con adeguati controlli e monitoraggi le condizioni ambientali dei locali espositivi e di deposito.
3. La progettazione e l'esecuzione degli interventi conservativi e di restauro sui beni di proprietà provinciale sono predisposti dalla direzione del Museo, previa autorizzazione, ove necessaria, del soprintendente competente, ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 31 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D. Lgs n. 42 del 22.01.2004). Per interventi di particolare rilievo e interesse culturale, su proposta della direzione del Museo, possono essere attivati accordi programmatici di natura tecnico-scientifica e economica con lo Stato, la Regione Toscana e altri enti pubblici territoriali, nonché con altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 40 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D. Lgs n. 42 del 22.01.2004) e ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge Regionale n.19 del 31.1.2005.

Art. 16 - Inventariazione e catalogazione. Ricerca

1. I beni mobili pertinenti al Museo sono registrati e documentati, a fini patrimoniali e di sicurezza.
2. Il patrimonio culturale di proprietà provinciale è oggetto di specifiche campagne di catalogazione, realizzate in conformità di quanto stabilito nel *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D. Lgs n. 42 del 22.01.2004), riguardo alle metodologie comuni e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali (art. 17, commi 2 e 4). Ai fini della conoscenza e della valorizzazione del patrimonio scientifico e culturale, la consultazione delle schede di catalogo, è resa disponibile al pubblico in forme diverse e solo relativamente ai dati non pregiudiziali alla sicurezza dei beni.
3. Sono oggetto di ricerche e studi promossi dal Museo, in collaborazione con altri musei e istituzioni culturali, con le università e con altri soggetti pubblici e privati, le discipline di riferimento delle categorie di beni conservati, la storia del Museo, la storia delle istituzioni scientifiche e culturali del territorio, della museografia, della mediazione culturale e didattica, dell'educazione ambientale. I risultati acquisiti sono resi accessibili al pubblico nelle forme più opportune, usando tutti gli strumenti e i mezzi disponibili, fatti salvi i diritti morali e economici esistenti e l'eventuale carattere riservato per motivi di sicurezza.

Art. 17 - Esposizione permanente

1. L'esposizione permanente delle raccolte, nel rispetto degli standard nazionali e internazionali, risponde a principi museologici e a criteri museografici di cui è responsabile il Direttore del Museo, che fonda ogni azione destinata a modifiche, aggiornamenti, ampliamenti, trasferimenti delle collezioni sulla base di uno studio preliminare dell'ordinamento delle opere e di un progetto di allestimento.
2. La selezione delle opere esposte persegue gli obiettivi di rendere accessibili le raccolte. I sussidi alla visita, quali la segnaletica, i testi esplicativi, le didascalie, e ogni altro apparato didattico, con una grafica chiara e coordinata, forniscono informazioni essenziali, in forma comprensibile, in più lingue, calibrando l'offerta conoscitiva con i tempi di lettura e la gradevolezza della visita.

Art. 18 - Depositi e prestiti

1. I depositi custodiscono le opere e gli oggetti di proprietà provinciale non esposti al pubblico e costituiscono la riserva necessaria e indispensabile alla vita del Museo. Compatibilmente con la disponibilità di spazio dei

locali adibiti all'immagazzinaggio, essi sono organizzati in modo funzionale e logico, privilegiando le esigenze di conservazione, di controllo e manutenzione da parte del personale addetto.

2. Nel rispetto degli standard raccomandati dall' *Atto di indirizzo* (D.M. 10 maggio 2001 in approvazione del D. Lgs n. 112 /98 art. 150 comma 6) i depositi sono consultabili, con le dovute garanzie, con criteri e modalità definiti e resi pubblici nella *Carta dei Servizi*.
3. La valutazione delle condizioni minime per attivare le procedure dei prestiti delle opere in entrata e in uscita in occasione di mostre è affidata al Direttore, al quale competono anche i documenti amministrativi interni ed esterni, comprese le eventuali richieste di autorizzazione ministeriale.

Art. 19 - Orto botanico

1. L'Orto Botanico, parte integrante del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, è una struttura museale che colleziona esemplari vegetali, li coltiva all'aperto o in serra, facendo in modo che conservino nel corso del tempo le caratteristiche strutturali e funzionali e la capacità riproduttiva espresse nei luoghi di origine.
2. L'Orto botanico è una struttura per attività didattica, di ricerca, di conservazione della biodiversità ed è un patrimonio da mostrare ai visitatori:
 - svolge attività di supporto all'insegnamento della botanica e di altre materie ad essa collegate ed opera ai fini di educazione e divulgazione naturalistica;
 - promuove la conoscenza scientifica nel campo della botanica attraverso attività di studio, di documentazione, di collaborazione con la comunità scientifica nazionale e internazionale;
 - provvede alla conservazione di specie rare ed in estinzione, assicurandone la riproduzione e la diffusione;
 - propone percorsi di visita del proprio patrimonio vegetale, ne cura la più ampia accessibilità, la leggibilità con idonei strumenti, la ricchezza e la godibilità.

Art. 20 - Conservazione della Biodiversità

1. Il Museo è uno dei nodi della RIBeS ("Rete Italiana Banche del Germoplasma per la conservazione *ex situ* della Flora Spontanea Italiana") e svolge un'importante attività nel campo della conservazione della biodiversità attraverso la Banca del Germoplasma, che conserva i semi di specie di piante tipiche della flora mediterranea ed in particolare endemismi, specie rare e minacciate della provincia e dell'Arcipelago toscano.
2. La Banca del Germoplasma è adeguata agli standard internazionali per la conservazione dei semi a lungo termine. Alla raccolta vengono associate le relative accessioni con numero di inventario per garantire la tracciabilità. Il registro delle accessioni è in formato cartaceo e digitale, predisposto per una base dati comune della rete RIBeS, inoltre è prevista la pubblicazione annuale del *Index Seminum*.
3. Il Museo propone ed organizza, in questo ambito, specifiche campagne di raccolta e studio finalizzate anche al monitoraggio della salute degli ecosistemi e partecipa a programmi di respiro nazionale e internazionale.

Art. 21 - Centro di Educazione Ambientale

1. Il Museo è Centro di Educazione Ambientale; il Centro è a tutti gli effetti la sezione didattica del museo e polo di riferimento per la diffusione della cultura scientifica per il territorio e il mondo della scuola.
2. Il Centro dispone di aule adeguatamente attrezzate e di laboratori altamente specializzati, nel rispetto delle norme di sicurezza delle persone e dei materiali conservati; garantisce attività didattica e di ricerca scientifica con il supporto di personale con adeguata e comprovata professionalità negli specifici ambiti disciplinari.
3. Le attività didattiche sono strutturate secondo le diverse fasce di utenza e proposte al mondo della scuola con piani di offerta formativi annuali

TITOLO IV - SERVIZI AL PUBBLICO

Art. 22 - Accessibilità

1. Sono garantite le condizioni di reale accessibilità del Museo. La sua raggiungibilità con i mezzi di trasporto pubblici è garantita dai servizi esistenti. Un adeguato piano di segnalamento turistico-culturale esterno e interno alla città indirizza verso il polo di Villa Henderson.
2. L'accessibilità e la fruibilità del Museo alla totalità dei visitatori sono garantite in particolare da:
 - assenza di barriere architettoniche di ingresso all'area e agli edifici, nei percorsi interni e di uscita;
 - segnaletica in tutta l'area interna con piante di orientamento dei percorsi di visita delle sezioni espositive, con segnalazione dei servizi e degli uffici;
 - allestimento idoneo alla più ampia fruizione da parte di utenti di ogni età, categoria e provenienza anche dei percorsi esterni e dell'orto botanico;
 - strutture e servizi accessori, atti a favorire la permanenza e il godimento nei locali di esposizione e nelle aree esterne dell'orto, dell'anfiteatro e del parco.

Art. 23 - Orari e tariffe

1. L'articolazione dell'orario di apertura al pubblico è stabilito dal Direttore del Museo, in base alla valutazione dei dati resi disponibili dalle rilevazioni delle presenze dei visitatori.
2. Il Museo è aperto tutto l'anno, con orario ampio e prolungato. Il numero di ore settimanali è garantito per non meno di 36 ore settimanali, compreso il sabato e la domenica; sono possibili aperture straordinarie e serali in occasione di eventi particolari e per le esigenze dell'utenza scolastica in collegamento con l'attività di laboratorio e del C.E.A.
3. I visitatori accedono alle sale dopo avere depositato borse, ombrelli e ogni altro materiale ingombrante negli appositi spazi all'ingresso del Museo. Nelle sale espositive deve essere mantenuto il silenzio e il comportamento dei visitatori non deve arrecare danni alle opere o disturbo agli altri utenti. E' vietato assumere cibi e bevande nelle aree espositive.
4. Le politiche tariffarie atte a favorire per quanto possibile l'accesso di un pubblico più vasto e vario si ispirano a principi condivisi in ambito nazionale e internazionale, senza discriminazioni fondate sulla nazionalità e sulla residenza, con particolare attenzione alle fasce di pubblico a basso reddito (giovani, terza età) e alle categorie di cittadini interessate per motivi di studio e lavoro. Le tariffe, le agevolazioni, le gratuità, le formule speciali sono aggiornate annualmente dalla Giunta provinciale, in fase di approvazione del Bilancio, su proposta del Direttore.
5. Del calendario e degli orari di apertura del Museo, così come delle tariffe, delle agevolazioni e delle gratuità, viene data adeguata informazione e comunicazione in almeno una lingua straniera, con mezzi e strumenti idonei e nelle sedi appropriate per la diffusione più ampia. Le variazioni degli orari e del calendario annuale sono segnalate in modo tempestivo ed efficace. All'ingresso del Museo è stabilito il punto informativo e di accoglienza del pubblico, la biglietteria, il guardaroba, la libreria.

Art. 24 - Sussidi e visite guidate

1. Il Museo è dotato di strumenti sintetici di guida ai diversi percorsi museali e di altri sussidi necessari ad agevolare la visita, a comprendere l'ordinamento dei materiali esposti, a favorire approfondimenti e letture critiche sulle raccolte, a illustrare tecniche, materiali, stato di conservazione, a suggerire elementi di contestualizzazione territoriale. I testi sono redatti anche in inglese. Ogni elemento individuato, da quelli

semplici di identificazione dei singoli reperti (cartellini), a quelli di approfondimento (pannelli), rispondono a criteri di essenzialità, chiarezza e accessibilità nei testi, si integrano in modo coerente con l'allestimento, sono ubicati in modo logico e razionale in rapporto alle opere.

2. Ad integrazione degli strumenti individuati al comma precedente sono forniti ai visitatori ulteriori sussidi, realizzati a stampa, in più lingue, illustrati, destinati ad un uso personale, a scopo di informazione, di studio, di svago. Sono inoltre previste altre forme di sussidio informativo sui reperti e visite guidate realizzate da operatori qualificati.

Art 25 - Servizio educativo

1. Il Servizio educativo svolge una funzione fondamentale e trasversale ad altre funzioni primarie di conoscenza e di fruizione pubblica del Museo e del polo di Villa Henderson, al fine di contribuire all'educazione e alla formazione dei cittadini e alla diffusione della consapevolezza del patrimonio scientifico e culturale in rapporto alla storia locale e alla realtà contemporanea. Le attività educative, a diversi livelli di approfondimento, sono rivolte sia al pubblico in età scolare, quanto a quello adulto e alle famiglie. Gli orari, le modalità di prenotazione, le conferme dei calendari, e ogni altra informazione utile ai destinatari sono comunicati al pubblico.
2. Annualmente, nei tempi previsti per la più ampia informazione, il Museo, che opera anche come Centro di Educazione Ambientale, propone i propri programmi ordinari agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i cui docenti aderiscono individualmente. Progetti educativi specifici, relativi alle tematiche proprie del Museo e alla sua area di pertinenza scientifica, storica e culturale, sono predisposti dal Servizio educativo in partenariato con gli istituti scolastici interessati, secondo metodi e strategie condivise dagli operatori del Museo e della scuola. Il Servizio educativo predispone con regolarità programmi e occasioni di formazione per insegnanti e operatori didattici. Tutti i programmi e le attività rivolti al mondo della scuola sono oggetto di documentazione, di verifica e di valutazione, sulla base di procedure e strumenti adeguati.
3. Il Museo elabora indagini statistiche sui grandi numeri della partecipazione scolastica allo scopo di predisporre un'offerta formativa mirata alle esigenze specifiche delle diverse realtà scolastiche e attiva uno specifico servizio di "Sportello per gli insegnanti" finalizzato al contatto reciproco e diretto tra docenti di ogni ordine e grado ed operatori museali per realizzare progetti e percorsi di didattica scientifica condivisi e calibrati.
4. Il Museo, in qualità di capofila della Rete dei Centri di educazione ambientale della provincia di Livorno, promuove attraverso idonei strumenti non solo le proprie ma anche le opportunità didattiche proposte dai soggetti aderenti alla rete, finalizzate alla diffusione della cultura scientifica e all'educazione ambientale; sostiene l'accessibilità verso le istituzioni scientifiche e museali, i centri di educazione ambientale e le aree protette della provincia di Livorno con azioni specifiche di sostegno (quali il contributo per spese di trasporto) rivolte in particolare ai giovani e alla scuola.
5. Il Museo coordina e collega le attività didattiche con quelle di ricerca: le attività di ricerca sono punto di partenza sia per l'elaborazione di tesi di laurea sia per l'elaborazione di percorsi didattici e di studio; tali attività sono inoltre occasione di tirocini e stage formativi.

Art. 26 - Attività di valorizzazione

1. Il Museo programma iniziative di valorizzazione, organizzando cicli di conferenze, lezioni, itinerari e percorsi, collegate: al patrimonio museale e ai beni culturali del territorio di riferimento; al lavoro educativo svolto con gli istituti scolastici; al lavoro dei gruppi scientifici di volontariato; all'attività di ricerca e di collaborazione tra i ricercatori del Museo e le Università e gli istituti di ricerca. Contenuti, modalità e tempi di

svolgimento sono modulati a seconda dei pubblici di riferimento, favorendo occasioni diversificate per un ritorno motivato al Museo da parte degli utenti abituali e incentivando le opportunità per coloro che per cause e motivazioni diverse non frequentano i musei.

2. Il Museo, in accordo con gli altri enti territoriali di riferimento, con altri musei, con operatori turistici qualificati, promuove formule diversificate di facilitazione alla visita, destinate ai visitatori generici (italiani e stranieri) e al pubblico cittadino, e ne dà adeguata informazione e pubblicizzazione attraverso i canali più appropriati.
3. Il Museo con la propria programmazione aderisce a iniziative promozionali promosse in ambito regionale e nazionale, usufruendo di campagne di comunicazione di ampio riscontro.

Art. 27 - Attività espositive temporanee

1. L'attività espositiva temporanea rientra fra i servizi culturali primari rivolti al pubblico. Piani pluriennali e annuali definiscono la programmazione dell'Amministrazione provinciale. Le politiche espositive del Museo sono indirizzate, per il richiamo e l'interesse che rivestono a causa del loro carattere di novità e temporaneità, ad ampliare e rinnovare il contatto con il pubblico; a incentivare la conoscenza delle collezioni, attraverso la presentazione circoscritta di opere, oggetti e attività del Museo; ad offrire al territorio occasioni culturali e scientifiche attraverso l'ideazione o la circuitazione di eventi espositivi di rilievo.
2. La programmazione, coordinata dal Direttore del Museo, è prevista con sufficiente anticipo, e rispetta alcuni requisiti generali di qualità: rigore scientifico, attinenza delle iniziative alla tipologia del Museo, alle tematiche connesse alla sua missione e a argomenti relativi al contesto territoriale di riferimento; presenza di un progetto didattico e educativo specifico integrato con il progetto della mostra; monitoraggio delle presenze e rilevamento delle osservazioni dei visitatori.
3. Il Museo promuove la partecipazione motivata e circostanziata a progetti di mostre di rete, in ambito regionale, nazionale e internazionale, allo scopo di valorizzare l'immagine del Museo e delle sue raccolte, come valida occasione di scambio fra musei e di realizzazione di economie di scala.

Art. 28 - Biblioteca

1. Il Museo dispone di una biblioteca scientifica, unica nel suo genere nel territorio provinciale, dotata di un ricchissimo patrimonio librario sia storico che attuale, con sezioni specifiche relative alle diverse branche delle scienze e una sezione periodici con annate complete e in sviluppo di alcune riviste scientifiche. Il suo incremento avviene per acquisto, per scambio e per dono.
2. La Biblioteca offre servizio di consultazione, sala lettura, collegamento ad Internet, con orari resi pubblici, ed è inserita nel Sistema Bibliotecario Provinciale, secondo le previsioni del sistema bibliotecario regionale toscano.

Art. 29 - Attività accessorie e servizi commerciali

1. L'attivazione di servizi accessori alla visita, non esplicitamente a carattere culturale, destinati agli utenti, è una opportunità qualitativa, per migliorare e facilitare la permanenza del pubblico al Museo. Fatti salvi i principi che vedono una integrazione armonica con le funzioni primarie di conservazione e di educazione e una compartimentazione degli spazi destinati a ciascuna attività, senza interferenze negative, è prevista la presenza sia di un punto di vendita di oggettistica museale e di pubblicazioni non prodotte dal Museo (libreria) sia di servizi di ristoro atti a rendere maggiormente attrattiva e godibile la struttura di Villa Henderson.

2. Gli accordi con eventuali concessionari di tali servizi dovranno tener conto di prerogative particolari, stabilite dalla direzione scientifica del Museo, in base alla qualità estetica e materiale dei prodotti e alla relazione con le raccolte e i percorsi didattici del Museo. Le modalità di concessione a terzi, relativamente agli aspetti economici e finanziari, sono stabilite dall'Amministrazione provinciale, in accordo con il Direttore del Museo.

Art. 30 - Volontariato

1. Il Museo sostiene e favorisce la formazione di associazioni collaterali, di volontariato e senza fini di lucro, i cui scopi statutari siano esplicitamente in linea con la missione dichiarata nel presente Regolamento e preferibilmente aderenti a federazioni nazionali e internazionali.
2. Nel Museo, tramite convenzione, hanno sede e riferimento numerose Associazioni scientifiche e culturali di volontariato, che sono sostenute in progetti di studio, monitoraggio e ricerca sul patrimonio naturale e culturale del territorio. In collaborazione si organizzano iniziative di educazione degli adulti aperte al pubblico.
3. Allo scopo di ampliare e stabilizzare il bacino di utenza, di coinvolgere più soggetti nelle fasi organizzative degli eventi e di sostenere il Museo nella ricerca degli sponsor, con le associazioni sono mantenuti rapporti continui e regolari.

Art. 31 - Carta dei servizi e monitoraggio delle presenze

1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Direttore del Museo, elabora e propone all'Amministrazione provinciale l'adozione della *Carta dei servizi*, nella quale sono dettagliati gli standard minimi di erogazione dei servizi e le condizioni di tutela degli utenti.
2. Il Museo si impegna a: monitorare il rispetto degli standard fissati; rispondere ai reclami; promuovere periodicamente indagini di verifica del gradimento dell'utenza per interpretarne le esigenze; presentare alla Provincia una relazione annuale sui risultati del monitoraggio con le eventuali proposte di adeguamento del servizio.

TITOLO V - TERRITORIO

Art. 32 - Rapporti col territorio

1. Il Museo, nello spirito delle finalità indicate dalla Legge Regionale n.19 del 31.1.2005 e dalla Legge Regionale n. 56 del 6.4.2000, in accordo con gli enti statali preposti e con altri enti pubblici territoriali e nell'ambito degli indirizzi perseguiti dalla amministrazione provinciale, collabora a progetti di tutela; promuove e partecipa a programmi di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, mirati alla comprensione più ampia e approfondita della storia del territorio e del patrimonio culturale e ambientale, incentivandone oltre che la conoscenza e la fruizione pubblica, la consapevolezza e la difesa da parte della comunità locale.
2. Il Museo, in conformità agli orientamenti e alle norme tecniche espressi dalla legislazione nazionale vigente (*Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e di sviluppo dei musei*, D.M. 10 maggio 2001: ambito VIII), è in grado di assicurare, in casi di urgente necessità e in accordo con gli enti statali preposti alla tutela e con altri enti pubblici territoriali, la funzione di presidio territoriale collaborando ad interventi di "pronto intervento".

Art. 33 - Reti museali

1. Il Museo sostiene l'aggregazione in reti territoriali e tematiche ed è soggetto capofila tra l'altro della rete dei Musei Naturalistici della Toscana Marittima. E' referente per la provincia di Livorno del Sistema regionale per l'Educazione Ambientale e partecipa al " Sistema dei Musei e Parchi" della Provincia di Livorno, attraverso il quale l'Amministrazione provinciale coordina la programmazione delle attività e promuove l'integrazione e lo sviluppo degli istituti culturali.
2. La Provincia, nello spirito delle finalità indicate dalla Legge Regionale n.19 del 31.1.2005, *Norme sul sistema regionale dei beni culturali*, in accordo con la Regione Toscana, gli enti statali e gli altri enti pubblici territoriali, assicura la disponibilità ad integrare nel polo museale di Villa Henderson istituti e luoghi di cultura di diversa pertinenza (statale, di ente locale, ecclesiastica, privata) rispettando linee di indirizzo, norme e standard tecnici definiti in ambito nazionale e regionale, per una più efficace gestione, fruizione e valorizzazione dei beni.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni normative generali statali e regionali regolanti la materia e le eventuali specifiche deliberazioni e/o decisioni dell'amministrazione provinciale di Livorno.
2. Le norme del presente Regolamento abrogano e sostituiscono ogni precedente regolamentazione adottata in materia da questa Amministrazione.

Articolo 35 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, a norma dell'art. 15 dello Statuto – comma 2, entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione che lo ha approvato.

CENTRO ESPOSIZIONI

- Auditorium
- Sala Uomo
- Sala Geopaleontologia e Uomo nel Mediterraneo
- Sala Anatomia Comparata e Zoologia dei Vertebrati Planetario

